



DOMANDE & RISPOSTE

● **È possibile utilizzare il nuovo sistema già da oggi?**

L'Inps ha fornito le prime istruzioni operative e comunicato che la piattaforma telematica è operativa dal 10 luglio 2017. Da oggi gli utilizzatori delle prestazioni e i lavoratori potranno registrarsi tramite la piattaforma telematica ([www.inps.it/Prestazioni Occasionali](http://www.inps.it/PrestazioniOccasionali)) o avvalendosi dei servizi del contact center.

● **È possibile utilizzarlo per prestazioni effettuate nei giorni scorsi o nelle settimane scorse?**

Si ritiene che questo non sia possibile perché la norma richiede la comunicazione preventiva (almeno un'ora prima dell'inizio) di una serie di informazioni per le prestazioni occasionali (dati anagrafici e identificativi del prestatore etc.).

● **Un condominio può utilizzare il libretto famiglia o deve utilizzare il contratto?**

Il libretto famiglia è previsto unicamente a favore delle persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa. Di conseguenza il condominio (che non è una persona fisica) dovrà utilizzare il contratto di prestazione occasionale.

● **Uno studio professionale può utilizzare il libretto famiglia?**

Gli studi professionali dovranno utilizzare, nel rispetto dei limiti economici e degli ulteriori vincoli stabiliti dalla norma, il contratto di prestazione occasionale.

● **Si può usare il libretto per una badante? Se sì, con quali limiti?**

Con il libretto famiglia l'utilizzatore (persona fisica che non esercita

attività d'impresa o professionale) può remunerare le prestazioni occasionali per assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità. È necessario verificare tre limiti d'importo. L'utilizzatore potrà remunerare prestazioni occasionali entro il limite massimo di 5mila euro complessivi (con riferimento alla totalità dei prestatori) in un anno (1° gennaio - 31 dicembre). L'utilizzatore potrà remunerare prestazioni per lo stesso lavoratore in un anno entro il limite di 2.500 euro. Invece, il prestatore non potrà percepire più di 5mila euro (con riferimento alla totalità degli utilizzatori) all'anno.

● **Una colf che lavora stabilmente presso un nucleo familiare può essere retribuita con il libretto famiglia?**

Con il libretto famiglia possono essere remunerate, entro i limiti d'importo stabiliti dalla norma, esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese per:
- lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare.

Come nella previgente disciplina per i voucher l'occasionalità della prestazione è definita dai limiti economici.

● **Un minorente può essere retribuito con il libretto famiglia? E con un contratto di prestazione occasionale, se l'incarico viene da un'azienda?**

Si ritiene che il lavoro occasionale (sia mediante libretto famiglia che con contratto di prestazione occasionale) possa essere reso anche da una persona minorente perché la norma non contiene nessun divieto. Vanno però rispettati i limiti imposti dalla legislazione vigente in materia di

tutela dei minorenni come l'età minima (16 anni), l'orario di lavoro, sicurezza del lavoro ecc.

● **Quali sono le regole per l'agricoltura?**

Nel settore agricolo le prestazioni occasionali sono ammesse unicamente per le seguenti categorie di lavoratori e a condizione che non risultino iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli (otd):

- 1) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- 2) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- 3) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs n. 150/2015;
- 4) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (Rei o Sia, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal Rei), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Un'altra differenza rispetto alla disciplina generale è che il compenso minimo orario deve essere pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L'Inps ha comunicato i seguenti importi (leggermente inferiori rispetto a quanto previsto per gli altri utilizzatori): area 1: 7,57 euro; area 2: 6,94 euro; area 3: 6,52 euro.

● **È possibile cumulare i compensi per il lavoro occasionale con l'indennità di disoccupazione?**

Contrariamente a quanto previsto dalla precedente normativa, la

nuova disciplina sul lavoro occasionale non contiene più una specifica disciplina per i percettori di prestazioni di sostegno al reddito. Si ritiene, dunque, che non sia più possibile cumulare questi compensi con eventuali prestazioni percepite (Naspi, Cig ecc.) ma che siano comunque compatibili.

● **Chi svolge attività di idraulico può utilizzare il contratto di prestazione occasionale?**

Come con i voucher, è vietato ricorrere al contratto di prestazioni occasionali nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi e, adesso, anche da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini. L'Inps ha fornito nella circolare 107/2017 un elenco di codici statistici per individuare queste ultime.

● **Un Comune può assumere «nonni vigili» con il contratto occasionale?**

Anche per la pubblica amministrazione vale una disciplina speciale. Possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale (nei limiti concessi in materia di contenimento delle spese) per esigenze temporanee o eccezionali:

- nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
- per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
- per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
- per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

A stretto rigore, dunque, l'attività dei nonni vigili non rientra tra queste attività consentite.